

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMMISSIONE INTERMINISTERIALE TECNICA DIFESA CIVILE

Direttiva Europea 2008/114/CE del Consiglio dell' 08 Dicembre 2008
Gazzetta ufficiale dell' Unione Europea 23.12.2008

ROAD MAP

**Relativa all' individuazione e alla
designazione delle infrastrutture critiche
europee e alla valutazione della necessità
di migliorarne la protezione**



*Il Consigliere Militare
del Presidente del Consiglio dei Ministri*

Roma, 2 giugno 2008

OGGETTO: tavolo interministeriale di coordinamento ed indirizzo nel settore della protezione delle infrastrutture critiche (tavolo PIC)

MINISTERO INTERNO	
GABINETTO	
SECRETARIA REGIONALE	
20 GIU 2008	
1223	4
3056	3

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Con riferimento al resoconto sommario della riunione 21 maggio 2008, inerente alla "protezione delle infrastrutture critiche", il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Autorità delegata dal Presidente, ha espresso la propria approvazione in merito alla proposta di incaricare la Commissione Interministeriale Tecnica per la Difesa Civile (CITDC) di sviluppare una prima "bozza" di direttiva nazionale.

Nel rispetto delle finalità del "tavolo PIC", come concertate a livello interministeriale, la CITDC è chiamata a "definire i criteri per l'individuazione, in ambito nazionale, delle infrastrutture critiche, tenendo conto di quanto già esistente e fatto da singole Amministrazioni in campo nazionale, di quanto stabilito e concordato in ambito UE, NATO ed in eventuali altri fori internazionali".

Si sarà grati al Presidente della Commissione per quanto riterrà di fare al fine di informare costantemente questo Ufficio sulla progressione dei lavori.

Alberto Ficuciello

Considerazioni:

**La responsabilità principale e definitiva della protezione delle ECI (European Critical Infrastructure) ricade sugli Stati Membri e sui Proprietari/Operatori di tali infrastrutture.
(Premessa 6)**

Considerazioni:

La direttiva, rappresenta il primo passo di approccio graduale inteso ad individuare e designare le European Critical Infrastructure (ECI) e a valutarne la necessità di migliorarne la protezione.

Essa si riferisce specificatamente ai settori dell'energia e dei trasporti e dovrebbe essere rivista per includere anche il settore dell' ICT (Information and Communication Technology). (Premessa 5)

Considerazioni:

Nella Comunità vi sono infrastrutture critiche la cui distruzione o danneggiamento avrebbe un significativo impatto transfrontaliero, ciò può includere effetti intersettoriali transfrontalieri derivanti da interdipendenze fra infrastrutture interconnesse. (Premessa 7)

Considerazioni:

**Occorre sviluppare e attuare un approccio comunitario che tenga conto delle specificità settoriali e delle misure settoriali esistenti, segnatamente quelle già esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale, e, se del caso, degli accordi transfrontalieri di assistenza reciproca già esistenti fra proprietari/operatori di infrastrutture critiche.
(Premessa 8)**

Considerazioni:

**Per facilitare i miglioramenti nella protezione delle ECI si possono elaborare metodologie comuni di individuazione e classificazione dei rischi, delle minacce e delle vulnerabilità relativi agli elementi d'infrastruttura.
(Premessa 15)**

Compiti:

- ***STATI MEMBRI***
- ***PROPRIETARI/OPERATORI DELLE ECI***
(European Critical Infrastructure)
- ***AUTORITA' COMPETENTE***
- ***COMMISSIONE EUROPEA***

DIRETTIVA 2008/114/CE

STATI MEMBRI:

- **INDIVIDUANO LE ECI (European Critical Infrastructure) (art. 3)**
- **DETERMINANO CASO PER CASO LE SOGLIE ESATTE APPLICABILI AI CRITERI INTERSETTORIALI (art.3 punto 2)**
- **INFORMANO ANNUALMENTE LA COMMISSIONE DEL NUMERO DI INFRASTRUTTURE PER SETTORE PER LE QUALI SI SONO TENUTE DISCUSSIONI RIGUARDANTI LE SOGLIE DEI CRITERI INTERSETTORIALI (art.2 punto 2)**
- **DESIGNANO LE ECI (art. 4)**
- **COMUNICANO ANNUALMENTE ALLA COMMISSIONE IL NUMERO PER SETTORE DELLE ECI E IL NUMERO DEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI (art. 4 punto 4)**
- **INFORMANO IL PROPRIETARIO/OPERATORE DELL'INFRASTRUTTURA DELLA SUA DESIGNAZIONE COME ECI (art.4 punto 5)**


ROAD MAP

ROAD MAP


DIRETTIVA 2008/114/CE

STATI MEMBRI:

- VERIFICANO CHE LE ECI DISPONGANO DI PSO (Piani di Sicurezza per Operatori) O SIMILI, che siano adottati e riesaminati entro un anno dalla designazione di ECI (art. 5)
- VERIFICANO CHE OGNI ECI DISPONGA DI UN FUNZIONARIO DI COLLEGAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA (art. 6 punto 2)
- METTONO IN ATTO UN IDONEO MECCANISMO DI COMUNICAZIONE TRA L'AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE E IL FUNZIONARIO DI COLLEGAMENTO (art.6 punto 4)
- EFFETTUANO UNA VALUTAZIONE DELLE MINACCE IN RELAZIONE AI SOTTOSETTORI DI ECI ENTRO UN ANNO DALLA DESIGNAZIONE COME ECI (art.7 punto 1)



ROAD MAP




ROAD MAP


DIRETTIVA 2008/114/CE

STATI MEMBRI:

- **COMUNICANO SINTETICAMENTE OGNI DUE ANNI ALLA COMMISSIONE I DATI GENERALI SUI TIPI DI RISCHI, MINACCE E VULNERABILITA' RISCONTRATI PER SETTORE DI ECI (art.7 punto 2)**
- **VALUTANO CON LA COMMISSIONE, SU BASE SETTORIALE, L'EVENTUALITA' DI ULTERIORI MISURE DI PROTEZIONE (art.7 punto 3)**
- **GARANTISCONO, CONGIUNTAMENTE ALLA COMMISSIONE E AGLI ORGANI DI SORVEGLIANZA, CHE LE INFORMAZIONI SENSIBILI RELATIVE ALLE ECI NON SIANO USATE PER SCOPI DIVERSI (art.9 punto 1)**
- **NOMINANO un PICE (European Critical Infrastructure Contact Point) (art. 10)**
- **ADOTTANO LE MISURE NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA DIRETTIVA ENTRO IL 12/01/2011. COMUNICANO ALLA COMMISSIONE "DEL TESTO DI TALI MISURE E LA CORRISPONDENZA CON LA PRESENTE DIRETTIVA" (art. 12)**



ROAD MAP




ROAD MAP


DIRETTIVA 2008/114/CE

PROPRIETARI/OPERATORI ECI (European Critical Infrastructure):

- **REALIZZANO** i PSO (Piani di Sicurezza per gli operatori) (art. 5)
- **DESIGNANO** il **FUNZIONARIO DI COLLEGAMENTO** che agisca come **PUNTO DI CONTATTO PER LA SICUREZZA** tra il **PROPRIETARIO/OPERATORE ECI** e l'**'AUTORITA' COMPETENTE** dello **STATO MEMBRO** (art. 6)



ROAD MAP



ROAD MAP

DIRETTIVA 2008/114/CE

AUTORITA' COMPETENTE (E' L'AUTORITA' DI VIGILANZA INDIVIDUATA DALLO STATO MEMBRO) (art.5 punto 4):

- **DIALOGA CON I PROPRIETARI/OPERATORI DELLE ECI TRAMITE IL FUNZIONARIO DI COLLEGAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA (art.6 punto 1)**
- **EFFETTUA CONTROLLI su i PSO (*art. 5 punto 5*)**
- **E' IL TRAMITE DELLA COMMISSIONE NEL SOSTENERE I PROPIETARI/OPERATORI DELLE ECI, NELL'ACCESSO ALLE MIGLIORI PRATICHE E METODOLOGIE DISPONIBILI, NONCHE' LA FORMAZIONE E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI (art.8 punto 1)**
- **GARANTISCE INSIEME ALLO STATO MEMBRO E ALLA COMMISSIONE LA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI SENSIBILI (art.9 punto 1)**

ROAD MAP


ROAD MAP

DIRETTIVA 2008/114/CE


Stati Membri

COMMISSIONE EUROPEA:

Stati Membri



- **ASSISTE GLI STATI MEMBRI (art. 3 punto 1)**
- **ELABORA CON GLI STATI MEMBRI LINEE GUIDA FACOLTATIVE PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI INTERSETTORIALI E SETTORIALI E FISSA SOGLIE APPROSSIMATIVE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ECI (art.3 punto 2)**
- **SOSTIENE tramite L'AUTORITA' COMPETENTE i PROPRIETARI/OPERATORI DELLE ECI, FORNENDO LE MIGLIORI PRASSI E LE METODOLOGIE PER LA PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE (art. 8)**
- **GARANTISCE INSIEME AGLI STATI MEMBRI E ALLE AUTORITA' COMPETENTI LA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI SENSIBILI (art.9 punto 1)**



INDIVIDUANO L' AUTORITA' COMPETENTE (art. 6)

RECEPISCONO la DIRETTIVA ENTRO IL 12 GENNAIO 2011 (art. 5 – art.12)

RIESAMINANO la DIRETTIVA il 12 GENNAIO 2012 (art. 11)

SETTORE ENERGIA

SOTTOSETTORE ELETTRICITA': infrastrutture e impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica per la fornitura di elettricità.



SETTORE ENERGIA

SOTTOSETTORE PETROLIO: produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti.



SETTORE ENERGIA

SOTTOSETTORE GAS:

- produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti.
- terminali GNL.



© Terminale GNL Adriatico Srl



SETTORE TRASPORTI

SOTTOSETTORE: trasporto stradale.



SETTORE TRASPORTI

SOTTOSETTORE: trasporto ferroviario.



SETTORE TRASPORTI

SOTTOSETTORE: trasporto aereo.




SETTORE TRASPORTI

SOTTOSETTORE: vie di navigazione interna.



SETTORE TRASPORTI

**SOTTOSETTORE: trasporto oceanico,
trasporto marittimo a corto raggio e porti.**



Art. 2 Definizioni

- a) **IC (Infrastruttura Critica)**, un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato Membro a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni;

- b) **ECI (European Critical Infrastructures)**, ubicata negli Stati Membri il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati Membri. La rilevanza dell'impatto è valutata in termini intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture.

doveri Stati Membri

Art. 3 Individuazione delle ECI

Ciascuno Stato Membro individua, secondo la procedura di cui all'allegato III, potenziali ECI che soddisfano i criteri sia settoriali sia intersettoriali e che rispondono alle definizioni di **INFRASTRUTTURA CRITICA e **INFRASTRUTTURA CRITICA EUROPEA**.**

doveri Stati Membri


ALLEGATO III direttiva 2008/114/CE

Procedura per l'individuazione, da parte degli Stati Membri, delle infrastrutture critiche che possono essere designate come ECI (European Critical Infrastructure), a norma dell'articolo 3.

Le ECI (European Critical Infrastructure) potenziali che non soddisfano i requisiti di una delle seguenti tappe non sono considerate «ECI» e sono escluse dalla procedura.

doveri Stati Membri


ALLEGATO III direttiva 2008/114/CE



Ciascuno Stato Membro applica i criteri settoriali al fine di operare una prima selezione delle infrastrutture critiche nell'ambito di un settore.

doveri Stati Membri


ALLEGATO III direttiva 2008/114/CE



Ciascuno Stato Membro applica la definizione di infrastruttura critica a norma dell'art.2 lett. a, alle ECI potenziali che soddisfano i criteri indicati nella TAPPA 1.

doveri Stati Membri


ALLEGATO III direttiva 2008/114/CE



Ciascuno Stato Membro applica gli elementi transfrontalieri della definizione di ECI a norma dell'articolo 2, lettera b), alle ECI potenziali che hanno superato le prime due tappe della presente procedura.


doveri Stati Membri

ALLEGATO III direttiva 2008/114/CE



Ciascuno Stato Membro applica i criteri intersettoriali alle rimanenti ECI potenziali. I criteri intersettoriali tengono conto della **gravità dell'impatto** e, per le infrastrutture che offrono un servizio essenziale, **della disponibilità di alternative nonché della durata del danneggiamento e del tempo necessario per il ripristino della funzionalità.** Le ECI potenziali che non soddisfano i criteri intersettoriali non sono considerate ECI.

doveri Stati Membri



Le ECI potenziali che abbiano superato tutte le tappe della presente procedura sono segnalate unicamente agli Stati Membri che possono essere interessati in modo significativo da dette infrastrutture.



Grazie per l' attenzione.